

## ACCORDO DI CHANNEL PARTNER/RESELLER TERMINI E CONDIZIONI PER L'ACQUISTO DI SERVIZI<sup>1</sup>

I presenti Termini e Condizioni per l'Acquisto di Servizi dell'Accordo di Channel Partner/Reseller ("Termini Generali") costituiscono parte dell'accordo (l'"Accordo") tra Park Place Technologies ("PPT") e la parte che opera quale channel partner o rivenditore (reseller) dei servizi di PPT ("Partner") e includono quanto segue, che si intende qui richiamato e incorporato per riferimento: i presenti Termini Generali; gli Order Schedules e/o gli Statements of Work ("Ordine/SOW") emessi da PPT e accettati dal Partner; le Descrizioni dei Servizi; e altri termini espressamente richiamati nei documenti che precedono. In caso di conflitto tra i presenti Termini Generali e l'Ordine/SOW, prevarrà l'Ordine/SOW.

1. Termini definiti. Le seguenti definizioni si applicano ai fini del presente Accordo: "Data di Efficacia" indica la data di accettazione, da parte del Partner, dell'Ordine/SOW. "Servizi" ha il significato stabilito nell'Ordine/SOW. "Utente Finale" indica il cliente del Partner al quale saranno resi i Servizi. Tutti i termini in maiuscolo utilizzati nel presente documento e non definiti nei presenti Termini Generali avranno il significato loro attribuito in altre parti dell'Accordo.

2. Durata. La durata dell'Accordo (la "Durata") decorre dalla Data di Efficacia e termina al completamento dei Servizi come previsto nell'Ordine/SOW.

3. Corrispettivi. Salvo quanto diversamente previsto nell'Ordine/SOW, tutti i corrispettivi sono fatturati annualmente in via anticipata e sono pagabili con termini di pagamento netti di trenta (30) giorni. In caso di mancato pagamento tempestivo dei corrispettivi, PPT può (a) dichiarare esigibile anticipatamente e richiedere il pagamento integrale di tutti gli importi dovuti, inclusi eventuali pagamenti rateali successivi, e/o (b) sospendere o cessare i Servizi.

4. Conformità del Partner. Il Partner rispetterà, e richiederà ai propri Utenti Finali di rispettare, tutte le leggi e i regolamenti applicabili al Partner o ai suoi Utenti Finali ai sensi delle leggi di tutte le giurisdizioni applicabili. Né il Partner né il suo Utente Finale è indicato in alcun elenco del Governo degli Stati Uniti o di altro governo applicabile di persone o entità con le quali è vietato a persone statunitensi o a entità PPT applicabili effettuare transazioni, né è posseduto o controllato da, o agisce per conto di, tali persone o entità, e il Partner non è incluso in alcun analogo elenco di soggetti vietati o sanzionati di una giurisdizione non statunitense. Il Partner non accederà ai Servizi né li utilizzerà, e farà sì che il proprio Utente Finale non vi acceda né li utilizzi, in alcun modo che possa comportare per qualsiasi parte la violazione di un embargo, di una legge in materia di controlli all'esportazione o di un divieto degli Stati Uniti o internazionale. Il Partner non ha ricevuto né gli è stata offerta alcuna tangente, mazzetta, pagamento, regalo o altra utilità illegale o impropria da parte di alcun soggetto in relazione all'Accordo. Qualora il Partner venga a conoscenza di una violazione delle restrizioni di cui sopra, il Partner ne darà tempestiva comunicazione a PPT. Il Partner dichiara di detenere tutti i diritti di proprietà, le licenze o altri diritti necessari affinché PPT possa eseguire i Servizi senza violare diritti di terzi. PPT è pienamente impegnata al rispetto dei diritti umani internazionalmente riconosciuti a livello mondiale; il Partner riconosce che non utilizzerà né consentirà l'utilizzo, e farà sì che il proprio Utente Finale non utilizzi né consenta l'utilizzo, di prodotti, servizi e tecnologia acquistati da PPT per la violazione dei diritti umani.<sup>2</sup>

5. Garanzia limitata e limitazione di responsabilità.<sup>3,4</sup>

a. PPT garantisce che i Servizi saranno forniti da personale supervisionato e qualificato e saranno prestati a regola d'arte e in conformità a tutte le leggi e i regolamenti applicabili. LE GARANZIE DI CUI AL PRESENTE SOTTOPARAGRAFO COSTITUISCONO LE UNICHE GARANZIE PRESTATE DA PPT E NON SUSSISTONO ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALITÀ E IDONEITÀ O ADEGUATEZZA PER UNO SCOPO PARTICOLARE.

<sup>1</sup> Si prega di consultare le note a piè di pagina del presente documento e l'Addendum A per le disposizioni alternative richieste al fine di conformarsi alle leggi locali.

<sup>2</sup> Si veda l'Addendum A per le disposizioni aggiuntive applicabili ai contratti stipulati con Park Place Technologies Italy SRL (PPT Italy).

<sup>3</sup> Si veda l'Addendum A per i termini del Paragrafo 5 applicabili ai contratti stipulati con Park Place Technologies GmbH (PPT Germany).

<sup>4</sup> Si veda l'Addendum A per i termini del Paragrafo 5 applicabili ai contratti stipulati con Park Place Technologies Limited (PPT UK).

- b. LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DI PPT PER QUALSIASI PRETESA DI QUALUNQUE TIPO IN CONNESSIONE CON L'ACCORDO È LIMITATA AI DANNI DIRETTI PROVATI CAUSATI ESCLUSIVAMENTE DA COLPA GRAVE DI PPT, DOLO, VIOLAZIONE DI GARANZIA O INADEMPIMENTO CONTRATTUALE. IL RIMEDIO ESCLUSIVO DEL PARTNER PER QUALSIASI TALE PRETESA NON ECCEDERÀ I CORRISPETTIVI PAGATI DAL PARTNER AI SENSI DELL'ORDINE/SOW APPLICABILE NEL PERIODO DI UN (1) ANNO PRECEDENTE LA DATA DELLA PRETESA. IN NESSUN CASO PPT SARÀ RESPONSABILE PER PERDITA DI PROFITTI, PERDITA DI RICAVI, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ, OVVERO PER DANNI INDIRETTI, PUNITIVI, SPECIALI, INCIDENTALI, ESEMPLARI, EXTRA CONTRATTUALI O CONSEGUENZIALI.
- c. Nessuna azione legale derivante dall'Accordo potrà essere promossa dal Partner nei confronti di PPT oltre un (1) anno dal sorgere della pretesa.

6. Manleva. PPT difenderà, manleverà e terrà indenne il Partner da e contro qualsiasi responsabilità, perdita, danno, costo e spesa (inclusi, senza limitazione, ragionevoli onorari legali) subiti quale conseguenza di qualsiasi reclamo, richiesta, azione o causa promossa o sollevata nei confronti del Partner da parte di terzi in ragione della violazione, da parte di PPT, di qualsiasi brevetto, segreto commerciale, marchio, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale di terzi in relazione ai Servizi. Tale impegno è subordinato al fatto che il Partner: (i) fornisca a PPT tempestiva comunicazione scritta del reclamo; (ii) attribuisca a PPT il controllo esclusivo della difesa del reclamo, incluse eventuali trattative di transazione; e (iii) fornisca, a spese di PPT, ragionevole cooperazione nella difesa contro il reclamo. PPT non avrà alcun obbligo ai sensi del presente Paragrafo 6 qualora la presunta violazione derivi dalla conformità di PPT alle specifiche delle apparecchiature del Partner o da azioni o utilizzi da parte del Partner.

7. Assicurazione. PPT manterrà, per tutta la Durata, coperture assicurative presso assicuratori di riconosciuta solidità finanziaria contro perdite e rischi usuali in connessione con la prestazione dei Servizi come indicato nelle Descrizioni dei Servizi e/o nel SOW applicabili. Su richiesta, PPT consegnerà al Partner un certificato di assicurazione attestante quanto sopra.

8. Protezione dei dati. In relazione ai Servizi e all'Accordo, PPT non accederà né altrimenti tratterà alcuna informazione personale identificabile (ossia informazioni relative a persone fisiche identificate o identificabili), ad eccezione dei nomi e dei dettagli di contatto delle persone impiegate o incaricate dal Partner nella misura necessaria a fornire i servizi e ad amministrare l'Accordo. Nel farlo, PPT agirà in qualità di titolare autonomo del trattamento e, con il presente atto, si impegna a rispettare tutti gli obblighi applicabili a PPT in qualità di titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle altre leggi in materia di protezione dei dati riguardanti la tutela e il trattamento lecito dei dati personali, nella misura applicabile. L'Informativa sul trattamento dei dati del Cliente, disponibile al seguente link [LEGPOL026- Information-Notice-pursuant-to-art-13-of-EU-Regulation-2016-679.pdf](https://www.parkplacetechnologies.com/Information-Notice-pursuant-to-art-13-of-EU-Regulation-2016-679.pdf) ([parkplacetechnologies.com](https://www.parkplacetechnologies.com)) e che si intende incorporata nei presenti Termini Generali, include ulteriori informazioni sulle attività di trattamento di PPT nella sua qualità di titolare autonomo del trattamento. Qualora il Partner e PPT stipulino un accordo di trattamento dei dati, tale accordo prevarrà sulle disposizioni del presente Paragrafo 8.

9. Riservatezza. Per "Informazioni Riservate" si intendono le informazioni scritte o elettroniche fornite da una parte all'altra che siano contrassegnate come riservate o che la parte ricevente sa o dovrebbe sapere essere riservate o proprietarie. La parte ricevente si impegna a non utilizzare le Informazioni Riservate dell'altra parte se non ai fini dell'esecuzione dell'Accordo o dei Servizi. La parte ricevente tratterà le Informazioni Riservate dell'altra parte con le medesime modalità con cui tratta le proprie Informazioni Riservate e impiegherà sforzi commercialmente ragionevoli per proteggere la riservatezza di tali Informazioni Riservate. L'obbligo di mantenere la riservatezza non si applica alle informazioni che siano state divulgate in fonti pubblicamente disponibili o che siano nel legittimo possesso della parte ricevente senza un obbligo di riservatezza. Qualora la parte ricevente sia tenuta a divulgare Informazioni Riservate per ordine di un tribunale o per effetto di legge, la parte ricevente ne darà comunicazione alla parte divulgante prima della divulgazione richiesta. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente Paragrafo 9 si applicano durante la Durata e per un periodo di due (2) anni dalla scadenza. Le parti restituiranno o distruggeranno, su richiesta, le Informazioni Riservate dell'altra.

#### 10. Disposizioni generali.

- a. Modifica. L'Accordo non potrà essere cambiato, modificato o emendato se non per iscritto e sottoscritto da entrambe le parti, e qualsiasi tale cambiamento, modifica o emendamento dovrà fare espresso riferimento all'Accordo.

- b. Intero accordo. L'Accordo contiene l'intera intesa tra le parti con riferimento al suo oggetto e sostituisce tutti i precedenti accordi tra le parti. Le Parti convengono specificamente che l'Accordo sostituisce e rende nulle eventuali condizioni e termini contrari contenuti in un ordine di acquisto, conferma di vendita o altro strumento, accordo o documento non espressamente richiamato nell'Accordo e incorporato quale parte dell'Accordo.
- c. Risoluzione per Inadempimento.<sup>5</sup> Ciascuna Parte può risolvere un Ordine/SOW mediante comunicazione scritta all'altra Parte in caso di inadempimento sostanziale da parte dell'altra Parte delle obbligazioni previste dal Contratto.
- d. Nessuna Rinuncia Implicita. Il mancato esercizio da parte di ciascuna Parte, in qualsiasi momento, del diritto di richiedere all'altra l'adempimento di qualsiasi disposizione del presente documento non pregiudicherà il diritto di tale Parte di richiedere detto adempimento in qualsiasi momento successivo; né il mancato intervento da parte di ciascuna Parte in relazione a una violazione di qualsiasi disposizione del Contratto sarà interpretato o considerato come rinuncia alla disposizione stessa.
- e. Legge Applicabile e Risoluzione delle Controversie. Il Contratto è disciplinato: (a) qualora la parte PPT sia Park Place Technologies, LLC, dalle leggi dello Stato dell'Ohio e (b) altrimenti, dalle leggi commerciali della giurisdizione dell'entità PPT identificata nell'Ordine/SOW applicabile. In caso di qualsiasi controversia o pretesa derivante da o relativa ai Servizi o al Contratto, le Parti convengono di consultarsi innanzitutto reciprocamente e, riconoscendo i rispettivi interessi, di tentare di raggiungere una risoluzione soddisfacente. Qualora non raggiungano una risoluzione entro un periodo di sessanta (60) giorni, allora, previa comunicazione di una Parte all'altra, le controversie o pretese non risolte saranno definite in via definitiva mediante arbitrato (i) se negli Stati Uniti, a Cleveland, Ohio, ai sensi delle Commercial Arbitration Rules dell'American Arbitration Association e applicando la legge applicabile sopra indicata e (ii) se al di fuori degli Stati Uniti, presso la sede principale di attività di PPT più vicina, ai sensi del Regolamento di Arbitrato della International Chamber of Commerce e applicando la legge applicabile sopra indicata, in entrambi i casi da un arbitro unico nominato conformemente alle norme applicabili. La lingua dell'arbitrato sarà l'inglese. La decisione sul lodo emesso dall'arbitro sarà vincolante e potrà essere resa esecutiva presso qualsiasi tribunale avente giurisdizione in merito.<sup>6</sup>
- f. Forza Maggiore. Nessuna delle Parti sarà responsabile per il mancato adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto qualora tale mancato adempimento sia dovuto a cause al di fuori del ragionevole controllo di una Parte, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi naturali (acts of God), pandemie, epidemie o altre compromissioni diffuse della salute, avvisi o ordini governativi, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restrizioni ai viaggi e agli spostamenti o chiusure delle frontiere, atti di terrorismo, guerra o atti di guerra, disastri di origine umana o naturali, interruzioni della connettività, carenze di materiali, scioperi, ritardi nei trasporti o altri eventi di forza maggiore. Il termine per l'adempimento di qualsiasi obbligazione sarà prorogato per il periodo perso a causa di tale evento, con PPT che si impegna a ripristinare i Servizi non appena ragionevolmente possibile.
- g. Clausola di Salvaguardia; Intestazioni. Qualsiasi disposizione del Contratto che sia ritenuta vietata o inapplicabile da un tribunale competente sarà inefficace solo nella misura di tale divieto o inapplicabilità e sarà separata, senza invalidare le restanti disposizioni del Contratto. Le intestazioni utilizzate nel Contratto sono inserite esclusivamente per comodità e non incideranno sull'interpretazione del Contratto.
- h. Comunicazioni. Ai fini del presente Contratto, le comunicazioni a PPT dovranno essere in forma scritta e indirizzate a Park Place Technologies all'indirizzo indicato nell'Ordine/SOW oppure a 747 Alpha Drive, Cleveland, OH 44143 USA, All'attenzione: Office of General Counsel. La comunicazione si intenderà effettuata al momento in cui viene consegnata o presentata per la consegna al destinatario. Le comunicazioni elettroniche sono consentite in luogo di quanto sopra con il consenso del destinatario.
- i. Nessun Beneficiario Terzo. Nulla nel presente Contratto, espresso o implicito, conferisce a qualsiasi persona o entità diversa dalle Parti e dai rispettivi successori e cessionari alcun diritto, beneficio, rimedio, obbligazione o responsabilità ai sensi del presente Contratto o in ragione del medesimo.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Si veda l'Addendum A per i termini del Paragrafo 10(c) applicabili ai contratti stipulati con Park Place Technologies Italy SRL (PPT Italy).

<sup>6</sup> Si veda l'Addendum A per ulteriore linguaggio contrattuale applicabile ai contratti stipulati con Park Place Technologies Limited (PPT UK).

<sup>7</sup> Si veda l'Addendum A per ulteriore linguaggio contrattuale applicabile ai contratti stipulati con Park Place Technologies Limited (PPT UK).

11. Divieto di Sollecitazione. Il Partner riconosce e accetta che, durante la Durata e per dodici (12) mesi successivi alla risoluzione del Contratto, non assumerà né solleciterà l'assunzione di alcun dipendente, appaltatore o agente di PPT che abbia prestato servizi direttamente al Partner durante i dodici (12) mesi precedenti, senza il previo consenso scritto di PPT, restando esclusa la sollecitazione o l'assunzione effettuata mediante pubblicità o annunci di lavoro di carattere generale.

12. Disposizioni Specifiche del Servizio.

- a. Servizi di Manutenzione Hardware. Ai fini dei presenti Termini Generali, per "Maintenance Services" si intendono i Servizi che sono indicati come servizi di manutenzione hardware in un Order Schedule, e per "Covered Equipment" si intendono le apparecchiature dell'Utente finale (End-User) identificate in un Order Schedule per i Maintenance Services. Esclusivamente con riferimento ai Maintenance Services: (i) il Partner può rimuovere singole unità di Covered Equipment dai Maintenance Services dandone comunicazione scritta a PPT con un preavviso di novanta (90) giorni; (ii) i crediti derivanti dalla rimozione di Covered Equipment dai Maintenance Services saranno ripartiti pro quota dalla data effettiva di rimozione, sulla base di un mese di 30 giorni; e (iii) il documento "Hardware Maintenance Product Details" (disponibile all'indirizzo <https://www.parkplacetechnologies.com/contracts/> e considerato parte del Contratto) stabilisce talune limitazioni ed esclusioni di responsabilità relative ai Maintenance Services per le apparecchiature identificate.
- b. Servizi di Supporto Tecnico Software. I "Software Technical Services" sono i Servizi che sono indicati come supporto tecnico software in un Order Schedule. Non è consentita alcuna risoluzione anticipata con riferimento ai Software Technical Services. Il documento "Software Technical Support Product Boundaries" (disponibile all'indirizzo <https://www.parkplacetechnologies.com/contracts/> e considerato parte del Contratto) stabilisce talune limitazioni ed esclusioni di responsabilità relative ai Software Technical Services per i prodotti e i sistemi identificati.

13. Servizi Gestiti di Infrastruttura. I servizi gestiti di infrastruttura sono Servizi che, in un SOW, sono indicati come servizi gestiti, servizi gestiti da remoto o servizi gestiti di infrastruttura, o con nomenclatura analoga, e possono includere servizi con licenza, in hosting, SaaS o basati su cloud o ibridi ("Servizi IMS"). I Servizi Cloud possono includere o richiedere l'uso di software, piattaforme, servizi, abbonamenti o licenze di terzi ("Materiali di Terzi"). Il Partner riconosce, e richiederà che il proprio Utente finale (End-User) riconosca, che i Materiali di Terzi possono essere soggetti a termini e condizioni separati imposti dal pertinente fornitore terzo (inclusi termini di licenza per l'utente finale, termini di abbonamento, policy di uso accettabile, informative privacy, termini "click-through" o altri termini analoghi) (collettivamente, i "Termini di Terzi"). Il Partner conviene che rispetterà, e richiederà che il proprio Utente finale rispetti, tutti i Termini di Terzi applicabili. Il Partner conviene inoltre che, qualora i Materiali di Terzi richiedano che PPT contratti direttamente con l'Utente finale con riferimento a tali Materiali di Terzi, allora il Partner consente e autorizza espressamente PPT a farlo, con addebiti di PPT all'Utente finale come concordato.

14. Traduzioni. Nel caso in cui il Contratto sia presentato in versioni tradotte, ai fini dell'interpretazione contrattuale, farà fede la versione inglese, salvo quanto diversamente previsto nell'Addendum A.<sup>8</sup>

- a. Applicabile solo al Giappone: Esclusione delle Forze Antisociali. Si veda Addendum A – Giappone.<sup>9</sup>
- b. Applicabile solo all'Italia: Approvazione Specifica delle Clausole. Si veda Addendum A – Italia.<sup>10</sup>

15. Nomina Non Esclusiva. I diritti del Partner ai sensi del Contratto sono non esclusivi.

---

<sup>8</sup> Si veda l'Addendum A per il testo contrattuale applicabile ai contratti stipulati con Park Place Technologies Japan G.K. (PPT Japan).

<sup>9</sup> Si veda l'Addendum A per il testo contrattuale applicabile esclusivamente ai contratti stipulati con Park Place Technologies Japan G.K. (PPT Japan).

<sup>10</sup> Si veda l'Addendum A per il testo contrattuale applicabile esclusivamente ai contratti stipulati con Park Place Technologies Italy SRL (PPT Italy).

**ADDENDUM A AI TERMINI GENERALI**

Le disposizioni di seguito si applicano nella, e soltanto nella, giurisdizione indicata.

Paese	Termini Specifici per Paese
Germania	<p>1. In sostituzione del precedente Paragrafo 5 dei Termini Generali, per i Termini Generali stipulati con Park Place Technologies GmbH (PPT Germany) si applicherà invece il seguente testo:</p> <p><i>5. <u>Garanzia Limitata e Limitazione delle Responsabilità.</u></i></p> <p><i>a. PPT garantisce che i Servizi saranno forniti da personale supervisionato e qualificato e saranno forniti a regola d'arte e in conformità a tutte le leggi e i regolamenti applicabili. LE GARANZIE DI CUI ALLA PRESENTE SOTTOSEZIONE SONO LE UNICHE GARANZIE DI PPT E NON VI SONO ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ O ADEGUATEZZA A UNO SCOPO PARTICOLARE.</i></p> <p><i>b. PPT sarà responsabile per i danni – indipendentemente dal fondamento giuridico – esclusivamente nei casi di: (i) dolo o colpa grave; (ii) lesioni colpose alla vita, al corpo o alla salute; (iii) responsabilità inderogabile ai sensi della Legge tedesca sulla responsabilità da prodotto; (iv) assunzione di una garanzia o di un rischio di approvvigionamento; e (v) violazione colposa di obbligazioni contrattuali essenziali (c.d. “obbligazioni cardinali”). In caso di violazione di obbligazioni contrattuali essenziali dovuta a colpa lieve, la responsabilità di PPT sarà limitata al danno prevedibile tipico del contratto. È esclusa la responsabilità per danni indiretti o consequenziali, in particolare la perdita di profitto, salvo che derivino da dolo o colpa grave.</i></p> <p><i>c. Tutte le pretese risarcitorie nei confronti di PPT, indipendentemente dal fondamento giuridico, si prescrivono decorsi dodici (12) mesi dalla data di consegna dei Servizi. Quanto precede non si applica alle pretese derivanti da dolo, colpa grave, lesioni alla vita, al corpo o alla salute, o ai sensi della Legge sulla responsabilità da prodotto.</i></p>
Italia	<p>1. Quanto segue costituisce linguaggio aggiuntivo applicabile al Paragrafo 4 dei Termini Generali ai contratti stipulati con Park Place Technologies Italy SRL (PPT Italy):  <i>Il Customer si impegna ad astenersi da condotte idonee a costituire illeciti o reati ai sensi del Decreto Legislativo italiano 2231 del 2001.</i></p> <p>2. In sostituzione del precedente Paragrafo 10(c) dei Termini Generali, ai Termini Generali stipulati con Park Place Technologies Italy SRL (PPT Italy) si applicherà invece quanto segue:  <i>(c) Ciascuna Parte potrà risolvere una SOW mediante comunicazione scritta in qualsiasi momento qualora l'altra Parte ometta di porre rimedio a qualsiasi violazione dei termini del presente Accordo e/o della relativa SOW applicabile entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione scritta della relativa violazione. Le Parti convengono che l'Accordo (include le SOW) potrà essere risolto da PPT, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile italiano, mediante comunicazione scritta inviata da PPT, in caso di inadempimento da parte del Customer nell'adempimento delle obbligazioni previste nella Sezione 3, Sezione 4, Sezione 9, nella frase precedente della presente Sezione 10(c), o nella Sezione 11 dei Termini Generali, fermo restando il diritto di PPT di richiedere il risarcimento dei danni subiti.</i></p> <p>3. Quanto segue costituisce la Sezione 16 dei Termini Generali:  <i>16. <u>Approvazione specifica delle clausole.</u> Ai sensi e in conformità agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, il Customer dichiara di avere attentamente letto e specificamente approvato le seguenti clausole:</i></p>



	<p>3 - Corrispettivi 5 - Garanzia limitata e limitazione di responsabilità 9 - Riservatezza 10(c) - Risoluzione per inadempimento 10(d) - Nessuna rinuncia tacita 10(e) - Risoluzione delle controversie 11 - Divieto di sollecitazione 14 - Traduzioni Le descrizioni dei Servizi acquistati, come indicate su <a href="https://www.parkplacetechnologies.com/contracts/">https://www.parkplacetechnologies.com/contracts/</a></p>
Giappone	<p>1. Quanto segue costituisce la Sezione 14 dei Termini Generali:</p> <p><u>Traduzioni.</u> I Termini Generali sono redatti in lingua giapponese. La versione inglese è una traduzione e, in caso di qualsiasi incoerenza tra la versione giapponese e la versione inglese, prevarrà la versione giapponese.</p> <p>2. Quanto segue costituisce la Sezione 16 dei Termini Generali:</p> <p><u>16. Esclusione delle forze antisociali.</u></p> <p>A. Ciascuna Parte dichiara che essa o i propri amministratori non rientrano, e non rientreranno in futuro, in alcuno dei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>i. un gruppo di criminalità organizzata, un membro di un gruppo di criminalità organizzata, una persona per la quale non siano trascorsi meno di cinque (5) anni da quando ha cessato di essere membro di un gruppo di criminalità organizzata, un membro associato di un gruppo di criminalità organizzata, una società collegata a un gruppo di criminalità organizzata, un estorsore societario, un'azione sociale, ecc., un estorsore "advocate", un gruppo di criminalità organizzata che utilizza conoscenze specialistiche, ecc., o qualsiasi altra persona analoga ("Forza antisociale");</li><li>ii. un rapporto in cui la gestione di tale Parte è controllata da una Forza antisociale;</li><li>iii. un rapporto in cui una Forza antisociale è sostanzialmente coinvolta nella gestione di tale Parte;</li><li>iv. un rapporto che utilizza impropriamente una Forza antisociale, ad esempio al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per sé o per terzi o al fine di arrecare danno a terzi;</li><li>v. un rapporto che sia coinvolto con una Forza antisociale in modo tale da fornire fondi, ecc., o da estendere agevolazioni;</li><li>vi. un rapporto per il quale amministratori o membri sostanzialmente coinvolti nella sua gestione intrattengano un rapporto socialmente riprovevole con una Forza antisociale.</li></ol> <p>B. Ciascuna Parte si impegna a non compiere, direttamente o tramite terzi, alcun atto rientrante in uno dei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>i. un atto di avanzare richieste violente;</li><li>ii. un atto di avanzare richieste irragionevoli eccedenti la responsabilità legale della Parte a cui è rivolta la richiesta;</li><li>iii. un atto di utilizzare un linguaggio minaccioso o di ricorrere alla violenza in relazione a una transazione;</li><li>iv. un atto di screditare l'altra Parte o di ostacolarne le attività diffondendo voci, utilizzando mezzi fraudolenti o la forza;</li><li>v. qualsiasi altro atto analogo a uno qualsiasi dei precedenti.</li></ol> <p>C. Ciascuna Parte potrà risolvere il presente Accordo qualora l'altra Parte violi le lettere a o b del presente Paragrafo 15, e la Parte che risolve potrà richiedere all'altra Parte il risarcimento dei danni subiti a causa della risoluzione.</p> <p>D. Qualora una delle Parti risolva il presente Accordo ai sensi del Paragrafo c del presente Articolo, la Parte che risolve non sarà responsabile per danni, ecc. subiti dall'altra Parte.</p>



Regno Unito	<p>Il Paragrafo 5 dei Termini Generali si intende integrato con il seguente ulteriore sottopunto (d):</p> <p><i>“(d) Le Parti accettano che nulla nei presenti Termini Generali (incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Paragrafo 5(b)) limita o altrimenti esclude qualsiasi responsabilità per: (i) frode o dichiarazioni fraudolente; (ii) morte o lesioni personali derivanti da azioni od omissioni colpose di una Parte in relazione all’Ordine/SOW; oppure (iii) qualsiasi responsabilità che non possa essere limitata o esclusa per legge.”</i></p> <p>2, Il Paragrafo 10(f) dei Termini Generali si intende integrato con il seguente linguaggio aggiuntivo:</p> <p><i>“Il presente Paragrafo 10(f) si applica a qualsiasi controversia o pretesa (incluse controversie o pretese extracontrattuali) derivante da o in connessione con i presenti Termini Generali, l’Ordine/SOW o la rispettiva materia oggetto o formazione.”</i></p> <p>3. Il Paragrafo 10(i) dei Termini Generali si intende integrato con il seguente linguaggio aggiuntivo:</p> <p><i>“Una persona che non sia parte del presente Accordo non avrà alcun diritto di far valere alcun termine del presente Accordo ai sensi del Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.”</i></p>
-------------	--